

Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

Art. 1 - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

Art. 2 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

Art. 4 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- inadempimento del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempimento agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

Art. 6 - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.

Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

Art. 7 - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.

Polizza n° 2134430

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

PREMESSO CHE

- 1) Con AUTORIZZAZIONE MNS AIA 01/16 PROT N 27918 DEL 20/04/2016 la Ditta OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA con sede in VIA MARIO PAGANO 46, 20145 MILANO, (MI) - C.F. 13196590155 (in seguito denominata Contraente) è stata autorizzata MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELL'AIA N 12566 DEL 25/10/2007 E S.M.I. INERENTI L' INSTALLAZIONE IPPC IN STRADA PROVINCIALE 193/BIS LOCALITA' TENUTA GRUA LOMELLO PV ;
- 2) A garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1), la Ditta OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA è tenuta a presentare alla Provincia di PAVIA (in seguito denominata Ente Garantito) in qualità di ente da garantire, una garanzia finanziaria di Euro 489.546,50 (Euro QUATTROCENTOOTTANTANOVEMILACINQUECENTOQUARANTASEI/50#);
- 3) Con D.G.R. n. 7/19461 del 19/11/2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio dell'attività disciplinate dall'art. 208, 210 e 214 del D.Lgs. 152/06, nonché dal D.Lgs 36/03;
- 4) Che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione bancaria.

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), in persona del/la sottoscritto/a DANIELA DI CHIARA nato/a a MILANO il 08/12/1960 in qualità di PROCURATORE SPECIALE , con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore della Ditta OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della PROVINCIA DI PAVIA, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di Euro 489.546,50 (Euro QUATTROCENTOOTTANTANOVEMILACINQUECENTOQUARANTASEI/50#).

ART. 2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di PAVIA a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ST.N. 10383642

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

ART. 3 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia prestata con polizza fidejussoria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al 25-10-2024, secondo quanto indicato al punto 6 dell'allegato A della Deliberazione citata in premessa, con quale sono state approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di PAVIA tramite dichiarazione scritta. A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra. L'Ente Garantito può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art.2.

ART. 4 - FACOLTA' DI RECESSO

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di PAVIA ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di PAVIA può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

ART. 5 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente Garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra l'Ente Garantito dalla presente garanzia, il Contraente e la Società, dovranno essere effettuate esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'Ente Garantito e la Società, è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'Ente Garantito.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in VARESE il 14-07-2016.

IL CONTRAENTE

OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA

LA SOCIETÀ

POUN LE C... E ENTEN...
Rappres...
da Procc...
D... ..

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 3 – (Efficacia e durata della garanzia) - Art. 4 – (Facoltà di recesso)


IL CONTRAENTE

OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA

Appendice N°	1	a Polizza N°	2134430	Effetto del	14/07/2016
Contraente	OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA				
	MILANO		Cod. Fisc.	13196590155	
Beneficiario	PROVINCIA DI PAVIA SETTORE SVILUPPO E LAVORO ED AUTORIZZAZIONI				
	AMBIENTALI			PAVIA	
<p>CON LA PRESENTE APPENDICE, CHE AD OGNI EFFETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA SOPRAINDICATA POLIZZA, SI PRENDE E SI DA' ATTO CHE, NEL TESTO DATTILOSCRITTO, DOPO IL PREMesso CHE L'ART.1 DEVE INTENDERSI MODIFICATO COME SEGUE:</p> <p>La ditta Officina dell'Ambiente spa con sede in Via Mario Pagano n 46 ,20145 Milano (MI) - CF 13196590155 (in seguito denominata Contraente) - con autorizzazione MNS AIA n. 01/16 prot. 27918 è stata autorizzata alle modifiche non sostanziali dell'AIA n. 12566 del 25-10-2007 e s.m.i. inerenti l'installazione IPPC in strada Provinciale 193/bis località Tenuta Grua , Lomello (PV) "</p>					
- Fermo il Resto -					
Diritti di Appendice	Diritti	Eur 0,00	Imposte	Eur 0,00	Totale Eur 0,00
Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in.....VARESE			il14/07/2016.....		
Il Contraente	Il Beneficiario	Il Garante			
OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA <i>Claudio Bonanni</i>		COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. 13, rue de la République - 92000 Nanterre FRANCE			
Per quietanza della somma diEur 0,00.....		L'Esattore			

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

coface



Cognome..... ROSMARINO

Nome..... CLAUDIO

nato il..... 21/06/1950

(atto n..... 1064p..... 1s..... A1.....)

a..... GENOVA (GE).....)

Cittadinanza..... ITALIA

Residenza..... GENOVA (GE)

Via..... DONATO SOMMA, 80 C/7

Stato civile..... CG DI VAIRO GLORIA

Professione..... INGEGNERE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1,77

Capelli..... Grigi

Occhi..... Castani

Segni particolari.....

Firma del titolare..... *Claudio Rosmarino*

GENOVA (GE)..... 09/01/2015

IL SINDACO

Anna Maria Caruso

Caruso Anna Maria
(Isr. Servizi Amm. vi)